



BANCAPULIA
GRUPPO VENETO BANCA

REGOLAMENTO
per le operazioni
con le
PARTI CORRELATE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 novembre 2010

INDICE

PREMESSE	Pag	4
Ambito di applicazione	pag.	4
Scopo del Regolamento	Pag	5
Parere del Comitato di Amministratori Indipendenti	Pag.	5
PARTE A – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO		
A.1 Definizione di Parte Correlata	Pag.	7
A.2 Le Operazioni con Parti Correlate	Pag	9
A.2.1 Definizione di Operazione con Parte Correlata	Pag.	9
A.2.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza	Pag.	10
A.2.2. (a) Indici di Rilevanza	Pag.	10
A.2.2. (b) Cumulo di più Operazioni	Pag.	11
A.2.3 Operazioni di Minore Rilevanza	Pag.	12
A.3 Operazioni Escluse	Pag.	13
A.3.1 Operazioni di Importo Esiguo	Pag.	13
A.3.2. Operazioni Ordinarie Escluse	Pag.	13
A.3.3 Ulteriori esclusioni	Pag.	15
A.3.4 Articolo 136 TUB	Pag.	16
A.3.5 Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità	Pag.	17
PARTE B - PROCEDURE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE		
B.1 Comitato Parti Correlate	Pag.	19
B.2 Fasi della Procedura	Pag.	20
B.3 Procedura preliminare per l'identificazione e la qualificazione di una Operazione con Parte Correlata	Pag.	21
B.4 Procedura per le Operazioni di Minore Rilevanza	Pag.	23
B.4.1 Fase pre deliberativa	Pag.	23
B.4.2 Fase deliberativa	Pag.	24
B.4.3. Fase post deliberativa	Pag.	24
B.5 Procedure per le Operazioni di Maggiore Rilevanza	Pag.	26
B.5.1 Fase pre deliberativa	Pag.	26
B.5.2 Fase deliberativa	Pag.	27
B.5.3. Fase post deliberativa	Pag.	28
B.6 Operazioni con Parti Correlate in cui è applicabile l'art. 136 TUB	Pag.	30
B.6.1 Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate in cui è applicabile l'art. 136 TUB	Pag.	30
B.6.2 Operazioni di Minore Rilevanza con Parti Correlate in cui è applicabile l'art. 136 TUB	Pag.	31
B.6.3. Altre Operazioni con Parti Correlate in cui è applicabile l'art. 136 TUB	Pag.	31
B.7 Delibere Quadro	Pag.	32
B.8 Delibere di competenza dell'Assemblea e delibere d'urgenza	Pag.	33
B.8.1 Delibere di competenza Assembleare	Pag.	33
B.8.1 a) Operazioni di Minore Rilevanza di competenza dell'Assemblea	Pag.	33
B.8.1 b) Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea	Pag.	33
B.8.1 c) Procedura c.d. di "whitewash" in Assemblea	Pag.	33
B.8.2 Delibere d'urgenza	Pag.	34
B.9 Iter deliberativi delle società controllate	Pag	35

B.9.1 Operazioni con Parti Correlate effettuate dalla Banca per il tramite di società controllata italiana o estera	Pag.	35
B.9.2 Operazioni con Parti Correlate effettuate in autonomia dalla società controllata italiana o estera	Pag.	36
DOCUMENTI ALLEGATI		
- ALLEGATO B.1. Regolamento del Comitato Parti Correlate	Pag.	38

PREMESSE

L'articolo 2391-bis codice civile (Operazioni con Parti Correlate) prescrive che **“Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con Parti Correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione. I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'Assemblea. “**

In ottemperanza alla delega ricevuta dal Legislatore primario, la CONSOB ha deliberato il Regolamento recante disposizioni in materia di Operazioni con Parti Correlate, con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (“**RC**”).

Il RC è quindi adottato ai sensi dell'articolo 2391-bis c.c. nonché, come esplicitamente evidenziato, ai sensi degli articoli 113-ter, 114, 115 e 154-ter D.Lgs. 58/98 (“**TUF**”), imponendo, accanto a disposizioni concernenti le procedure che presiedono alle Operazioni con Parti Correlate, anche degli obblighi di informativa al pubblico, e quindi di trasparenza, relativamente ad alcune Operazioni con Parti Correlate.

La CONSOB è intervenuta con una successiva Comunicazione del 24.09.2010 n. DEM/10078683 recante indicazioni e orientamenti per l'applicazione del RC (la “**Comunicazione**”).

RC e la Comunicazione sono reperibili nel sito internet della CONSOB www.consob.it, nella intranet aziendale nella speciale sezione “JurisNet” e, unitamente al presente Regolamento, nell'apposita sezione della normativa interna.

Il TUF è reperibile nel sito internet della CONSOB www.consob.it e nella speciale sezione “JurisNet” dell'intranet aziendale.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il RC detta i principi ai quali le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante si attengono **al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.**

Rimane fermo quanto previsto dagli articoli 2343-bis c.c. (Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori), 2358 c.c. (divieto per la società di accorare prestiti o accordare garanzie per l'acquisto o sottoscrizione di azioni proprie), 2373 c.c. (disciplina del conflitto di interessi nel caso di deliberazioni Assembleari approvate col voto determinante di soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della società), 2391 c.c. (disciplina delle deliberazioni relative a Operazioni in cui un amministratore sia portatore di un interesse proprio o altrui), dagli articoli da 2497 a 2497-septies c.c. (che disciplinano la Direzione ed il coordinamento di società) nonché dagli articoli 53 D.Lgs. 385/93 (“**TUB**”) (che al comma 4 e seguenti disciplina le condizioni e i limiti per l'assunzione da parte delle banche di attività di rischio nei confronti di soggetti che possono esercitare, direttamente o indirettamente un'influenza sulla gestione della banca o del Gruppo Bancario, nonché dei soggetti ad essi collegati) e 136 TUB (che disciplina le procedure da tenersi in caso di deliberazioni concernenti obbligazioni contratte con esponenti aziendali del gruppo bancario) e dalle relative disposizioni di attuazione.

bancApulia S.p.A. (la “**Banca**”) è soggetta alla normativa di cui al RC in quanto società italiana con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

SCOPO DEL REGOLAMENTO

Sulla base di quanto prescritto dal RC, il Consiglio di Amministrazione deve adottare, secondo i principi indicati nel RC stesso, procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate.

In particolare, tali procedure devono:

- (a) identificare le Operazioni di Maggiore Rilevanza (cfr. paragrafo A.2.2.) , in modo da includervi almeno quelle che superino le soglie previste nell'Allegato 3 del RC;
- (b) identificare i casi di esenzione dall'applicabilità delle procedure, tra quelli previsti dagli articoli 13 e 14 RC (cfr. paragrafo A.3.);
- (c) identificare, ai fini del RC, i requisiti di indipendenza degli amministratori in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, lettera h) RC (cfr. paragrafo B.1);
- (d) stabilire le modalità con cui si istruiscono e si approvano le Operazioni con Parti Correlate e individuare regole con riguardo alle ipotesi in cui la società esamini o approvi Operazioni di società controllate, italiane o estere (cfr. paragrafo B.9);
- (e) fissare le modalità e i tempi con i quali sono fornite, agli amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle Operazioni con Parti Correlate nonché agli organi di amministrazione e controllo, le informazioni sulle Operazioni, con la relativa documentazione, prima della deliberazione, durante e dopo l'esecuzione delle stesse;
- (f) indicare le scelte effettuate dalle società con riguardo alle opzioni, diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti, rimesse alle medesime società dalle disposizioni del RC.

Dette procedure, e le correlate definizioni, sono disciplinate dal presente regolamento per le Operazioni con Parti Correlate (il “**Regolamento**”).

Il Regolamento disciplina le Operazioni con Parti Correlate e le relative procedure, ai sensi del RC.

La specifica applicazione del Regolamento alle singole attività della Banca e delle altre società del Gruppo potenzialmente interessate alle Operazioni con Parti Correlate, è disciplinata dalla normativa interna di Gruppo, espressa nella forma di Circolare, Lettera Circolare, o di singoli Protocolli Applicativi del Regolamento medesimo, il tutto reperibile nelle modalità stabilite dalla disciplina della pubblicità della normativa interna di Gruppo.

PARERE DEL COMITATO DI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato di nominare un Comitato di Amministratori Indipendenti, denominato “**Comitato Parti Correlate**”, come definito nel successivo paragrafo B.1, il quale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, RC, ha esaminato il presente Regolamento, rilasciando il proprio parere favorevole all'unanimità.

PARTE A

DEFINIZIONI

E AMBITO DI APPLICAZIONE

DEL REGOLAMENTO

A.1. DEFINIZIONE DI PARTE CORRELATA

L'articolo 4, comma 2, RC prevede che le società "valutano se indicare nelle procedure come soggetti a cui applicare, in tutto o in parte, le disposizioni del presente regolamento anche soggetti diversi dalle Parti Correlate, tenendo conto, in particolare, degli assetti proprietari, di eventuali vincoli contrattuali o statutari rilevanti ai fini dell'articolo 2359, primo comma, n. 3), o dell'articolo 2497-septies c.c. nonché delle discipline di settore alle stesse eventualmente applicabili in materia di Parti Correlate."

Alla luce delle suddette valutazioni, la Banca ha ritenuto di applicare il presente Regolamento esclusivamente con riferimento ai rapporti con i soggetti individuati quali Parti correlate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) e dell'allegato 1, RC. (le "Parti Correlate", singolarmente "Parte Correlata").

Ai sensi dell'Allegato 1 del RC, un soggetto è Parte Correlata alla Banca se:

(a) **direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:**

i) **controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;**

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

*Si presume che esista il **controllo** quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in Assemblea se questi ha:*

(a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;

(b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;

(c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;

(d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

ii) **detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;**

*L'**influenza notevole** è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.*

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'Assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'Assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

(a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;

(b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;

(c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;

(d) l'interscambio di personale dirigente;

(e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

iii) **esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;**
Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

(b) **è una società collegata della società;**
Una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

(c) **è una joint venture in cui la società è una partecipante;**
Una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

(d) **è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;**
I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

(e) **è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);**
*Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.
Essi possono includere:
(a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
(b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.*

(f) **è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;**

(g) **è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.**

A.2. LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

A.2.1 DEFINIZIONE DI OPERAZIONE CON PARTE CORRELATA

Ai fini del presente Regolamento si definisce “**Operazione**” qualunque trasferimento di risorse, servizi, obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
- ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Come indicato nella Comunicazione, con specifico riguardo alle fusioni e scissioni, il RC chiarisce quindi che sono soggette alla disciplina in esame tutte le fusioni che coinvolgono la società quotata e una Parte Correlata e, con riguardo alle scissioni, solo le operazioni di scissione per incorporazione con una Parte Correlata (ossia le operazioni con le quali la quotata, ad esempio, scinde parte del suo patrimonio a beneficio della controllante o viceversa) ovvero le operazioni di scissione in senso stretto non proporzionale (ossia le operazioni nelle quali il patrimonio della quotata viene scisso, ad esempio, in più società con assegnazione non proporzionale delle azioni ai suoi soci¹). Non sono invece incluse le scissioni in senso stretto di tipo proporzionale in quanto si tratta di operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni. Analoga considerazione vale per gli aumenti di capitale. Sono considerati operazioni con Parti Correlate solo gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di una Parte Correlata, mentre sono esclusi quelli in opzione in quanto rivolti, a parità di condizioni, sia alle eventuali Parti Correlate titolari di strumenti finanziari sia a tutti gli altri titolari di tali strumenti.

Rientrano tra le operazioni con Parti Correlate anche i prestiti sindacati erogati da pool di banche a cui partecipino una Parte Correlata e una pluralità di altri soggetti non correlati, salvo che sia evidente il ruolo minoritario svolto all’interno del consorzio, in qualità di mero partecipante, dalla Parte Correlata: a tal fine, si avrà riguardo all’influenza della Parte Correlata nell’assunzione delle decisioni riguardanti le condizioni economiche e giuridiche del finanziamento nonché alla quota dalla stessa erogata sul totale del prestito. Sono quindi sempre soggette al Regolamento le operazioni di finanziamento nelle quali la Parte Correlata svolga, da sola o insieme ad altre banche, il ruolo di arranger o capofila.

Per operazione con una Parte Correlata si intende qualunque operazione effettuata con una Parte Correlata (“**Operazione con Parte Correlata**”; al plurale “**Operazioni con Parti Correlate**”).

A.2.2 OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett a), e dell'allegato 3 RC, ai fini del presente Regolamento sono definite "**Operazioni di Maggiore Rilevanza**" quelle Operazioni con Parti Correlate in cui **almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica Operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:**

A.2.2.(a) Indici di Rilevanza

A) Indice di rilevanza del controvalore:

è il **rapporto tra il controvalore dell'Operazione e il patrimonio di vigilanza** tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato.

Se le condizioni economiche dell'Operazione sono determinate, il controvalore dell'Operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'Operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

B) Indice di rilevanza dell'attivo:

è il **rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo della Società.**

I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato della Banca pubblicato. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'Operazione.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'Operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

C) Indice di rilevanza delle passività:

è il **rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società.**

I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato della Banca pubblicato. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

A.2.2.(b) Cumulo di più Operazioni

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, RC, si definisce "**Cumulo di più Operazioni**" l'insieme delle Operazioni con Parti Correlate che, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza:

- i) siano concluse dalla Banca o da proprie controllate italiane o estere nel medesimo esercizio;
- ii) siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario;
- iii) siano concluse con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Banca,
- iv) **superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza che qualificano le Operazioni di Maggiore Rilevanza.**

In caso di cumulo di più Operazioni dovrà essere determinato in primo luogo il valore di ciascuna Operazione sulla base dell'indice o degli indici, di cui alle lettere A), B) e C) del paragrafo A.2.2.(a), alla stessa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dalle lettere A), B) e C) del paragrafo A.2.2.(a), i valori delle Operazioni sono quindi sommati tra loro.

Non si considerano al fine del cumulo quelle Operazioni che rientrino nei casi di esonero indicati nel successivo paragrafo A.3.

Nel Caso di Cumulo di Più Operazioni, si provvede come segue.

1. Spetta alla funzione Affari Societari della Capogruppo ("**Funzione Affari Societari**") il compito di censire tutte le Operazioni di Minore Rilevanza:
 - (i) compiute direttamente dalla Banca o indirettamente da proprie controllate italiane o estere ai sensi del Paragrafo B.9.1, ovvero
 - (ii) compiute autonomamente da altre società controllate dalla Banca, italiane o estere, ai sensi del paragrafo B.9.2,che possano essere computate per il cumulo ai sensi dell'art. 5, comma 2, RC.
2. Una volta constatato che le Operazioni di Minore Rilevanza considerate superino le soglie di rilevanza che qualificano le Operazioni di Maggiore Rilevanza, la funzione Affari Societari provvede a predisporre, con l'ausilio dei Referenti di ciascuna delle Operazioni interessate, una prima bozza del documento informativo relativo all'Operazione ai sensi dell'art. 5 e dell'allegato 4 del RC ("**Documento Informativo**").
3. Il Documento Informativo, definitivamente validato dai Referenti delle Operazioni oggetto di cumulo e dalla funzione Affari Societari, previa autorizzazione del Presidente, o del Vice Presidente o dell'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra di loro, viene pubblicato a cura della funzione Affari Societari, per mezzo degli Uffici competenti, nelle modalità e nei termini previsti dal RC.
4. Fermo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, TUF, nel Cumulo di più Operazioni, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro **quindici giorni** dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per Operazioni omogenee, su tutte le Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione del medesimo documento ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della

conclusione del contratto che determina la rilevanza. Ai sensi dell'articolo 114, comma 2, TUF, la società tenuta alla predisposizione del Documento Informativo impartisce le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le società controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.

A.2.3 OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Ai sensi dell'art. 3, lett. c), RC, sono definite "**Operazioni di Minore Rilevanza**" quelle Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo di cui al successivo paragrafo A.3.1.

A.3. OPERAZIONI ESCLUSE

Di seguito sono definiti i casi di operazioni per le quali è esclusa l'applicazione delle procedure per le Operazioni di Minore Rilevanza di cui al paragrafo B.4 e per le Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi del paragrafo B.5 e delle disposizioni del RC ("**Operazioni Escluse**"), fatti salvi gli obblighi informativi inderogabili previsti dal RC.

A.3.1 OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, RC, il presente Regolamento e il RC non si applicano alle "**Operazioni di Importo Esiguo**", intendendosi ciascuna Operazione con Parte Correlata il cui valore unitario non sia in ogni caso superiore ad **Euro 250.000,00** e allo **0,01% del patrimonio di vigilanza consolidato**, ricavabile dall'ultimo stato patrimoniale consolidato pubblicato.

La Banca tiene comunque evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle Operazioni di importo esiguo compiute in tale regime di esenzione.

A.3.2 OPERAZIONI ORDINARIE ESCLUSE

- A) Sono Operazioni Escluse le Operazioni ordinarie che soddisfano ambedue i seguenti requisiti (le "**Operazioni Ordinarie Escluse**", al singolare "**Operazione Ordinaria Esclusa**"):
- a) rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria (art. 3, lett. d). RC) ("**Operazioni Ordinarie**", singolarmente "**Operazione Ordinaria**") e
 - b) sono concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, vale a dire a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità, e rischio ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Per determinare il perimetro di esclusione, si deve valutare l'attività propria della Banca, alla luce dei chiarimenti contenuti nella Comunicazione, ai quali si fa integrale rinvio.

- B) Avuto riguardo alle attività svolte dalla Banca e dalle società controllate, e tenuto conto dell'attuale assetto delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione ad altri organi e all'esecutivo della Banca e delle proprie controllate, tenuto inoltre conto di quali possano essere definite condizioni di mercato o standard stante il contesto operativo della nostra Banca e delle società da questa controllate, si evidenziano, di seguito, le categorie di operazioni che si qualificano Operazioni Ordinarie Escluse le Operazioni che rientrano nelle tipologie di cui al seguente punto I), sempreché siano concluse alle condizioni di cui al successivo punto II).

I) **Operazione Ordinaria.**

1. Ogni attività concernente l'esercizio dell'attività creditizia e ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi dell'art. 10 TUB.
2. Ogni prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, TUF svolta nei confronti del pubblico.
3. Ogni prestazione di servizi accessori alle attività precedenti, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il servizio delle cassette di sicurezza, il deposito in custodia e amministrazione di strumenti finanziari, le prestazioni dei servizi di tesoreria e i relativi contratti.

4. Acquisto, vendita o altre Operazioni aventi ad oggetto denaro, strumenti finanziari, come definiti dall'art. 1, comma 2, TUF ("**Strumenti Finanziari**"), compiute dalla Banca per conto proprio a condizioni di mercato che rientrino tra le disponibilità liquide equivalenti, comprendenti oltre alla cassa e ai depositi a vista, gli investimenti finanziari a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa noti ("**Disponibilità Liquide Equivalenti**"); secondo la classificazione dei Principi contabili internazionali, trattasi di Operazioni aventi ad oggetto attività rientranti nella categoria HFT (*Held For Trading*), frequenti attività di acquisto e vendita, detenute per la negoziazione.
5. Operazioni diverse dalle precedenti, aventi ad oggetto beni e servizi strumentali all'esercizio dell'attività principale della Banca, purché non rientranti nelle attività immobilizzate, e che soddisfino le condizioni di cui al successivo punto II.a) (3).

II) Operazione Ordinaria che si presume sia conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

a) Nel caso di **Operazioni con Parti Correlate effettuate dalla Banca:**

- (1) Tenuto conto dei limiti alle deleghe concesse dal Consiglio di Amministrazione, si considera Operazione Ordinaria effettuata a condizioni standard o di mercato per la Banca **quella che può essere deliberata in autonomia (per quanto riguarda sia il contenuto dell'Operazione che le condizioni economiche applicabili) dai componenti delle singole Aree/Filiali, fino alla competenza del Capo Area compreso.**

Al di fuori dei limiti di competenza dei componenti delle Filiali e delle Aree, quali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione o da altri Organi all'uopo autorizzati da quest'ultimo, e debitamente formalizzati secondo la normativa interna, l'Operazione Ordinaria non può rientrare tra le Operazioni Ordinarie Escluse.

Non possono altresì essere escluse quelle Operazioni Ordinarie che debbano essere concluse in deroga parziale alla competenza dei componenti di Filiale o di Area, qualora i tassi o le condizioni stabiliti in deroga alle competenze di tali organi siano inferiori alle soglie minime previste con delibera del Consiglio di Amministrazione, avuto il parere favorevole del Collegio Sindacale e del Comitato Parti Correlate.

- (2) Si considera in ogni caso standard, o comunque effettuata a condizioni di mercato, e a prescindere dalla competenza, ogni Operazione finanziaria di intermediazione, avente ad oggetto Prodotti Finanziari, Strumenti Finanziari o valute estere, che debba essere effettuata dalla Banca per conto proprio o per conto di terzi (i) a valere su un mercato regolamentato o su altro sistema di negoziazione diverso dai mercati regolamentati¹, italiano o estero, o (ii) a condizioni equivalenti a quelle applicate nei suddetti mercati, o infine (iii) a condizioni equivalenti a quelle reperibili nei listini o nei panieri di negoziazione presenti nelle procedure ufficiali della Banca.
- (3) Si considerano standard o comunque effettuate a condizioni di mercato, le Operazioni con Parti Correlate, aventi ad oggetto beni e servizi strumentali all'esercizio dell'attività principale della Banca, purché non rientranti nelle attività immobilizzate, e a condizione che siano deliberate sulla base e nel rispetto delle procedure di gestione della spesa stabilite dal Regolamento della Spesa e purché le stesse rientrino nelle competenze deliberative delegate fino al responsabile della Direzione Centrale Risorse Tecniche compreso.
- (4) Si considerano standard o comunque effettuate a condizioni di mercato le Operazioni tra banche sul mercato interbancario.

¹ Come definiti e disciplinati dalla Parte III, Titolo 1, Capo II del TUF (articoli 77-bis – 79-ter).

- b) Nel caso di **Operazioni con Parti Correlate effettuate dalla Banca per il tramite di società controllata italiana o estera** ai sensi del Paragrafo B.9.1, l'Operazione Ordinaria si considera conclusa condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard nei seguenti casi:
- (1) In caso di **Banca controllata operante in Italia**: vale il principio di cui alla precedente lettera a);
 - (2) In caso di **Banca operante all'estero e di società finanziaria operante in Italia e all'estero**: qualsiasi Operazione che non sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, di Amministratori Delegati/Direttori Generali o di Comitati di amministratori e/o dirigenti appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione, bensì di altri Organi dell'Esecutivo delegati dal Consiglio di Amministrazione, purché sia da effettuarsi (i) a valere su un mercato regolamentato o su altro sistema di negoziazione diverso dai mercati regolamentati, italiano o estero, o (ii) a condizioni equivalenti a quelle applicate nei suddetti mercati (iii) a condizioni equivalenti a quelle reperibili nei listini o nei panieri di negoziazione o applicate nei limiti delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione, presenti nelle procedure ufficiali della Banca.
 - (3) In caso di **altre tipologie di società controllate**:, qualsiasi Operazione che non sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, o di Amministratori Delegati/Direttori Generali, bensì di altri Organi dell'Esecutivo delegati dal Consiglio di Amministrazione, purché sia da effettuarsi nei limiti delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione medesimo, presenti nelle procedure ufficiali della Società.
- c) Il Consiglio di Amministrazione e qualunque funzione o Organo della Banca appositamente delegati dallo stesso Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto stabilito al punto A) del presente paragrafo A.3.2, possono individuare altre tipologie di Operazioni Ordinarie Escluse.

A.3.3 ULTERIORI ESCLUSIONI

Ai sensi dell'art. 13, commi 1, 2 e 3, e dell'art. 14, comma 2, RC, sono altresì esclusi dall'applicazione delle procedure per le Operazioni di Minore Rilevanza di cui al paragrafo B.4 e per le Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi del paragrafo B.5 e delle disposizioni del RC, fatti salvi gli obblighi informativi inderogabili previsti dal RC:

- a) le deliberazioni Assembleari di cui all'art. 2389, comma 1, codice civile, relative ai **compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo**, nonché le deliberazioni in materia di **remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche** rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, codice civile;
- b) i **piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea** ai sensi dell'articolo 114-bis TUF e le relative operazioni esecutive;
- c) le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche (diverse dalle deliberazioni Assembleari di cui alla precedente lettera a), già escluse dall'applicabilità dall'art. 13, comma 1, RC), purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 13, comma 3, lett. b) del RC. In tale materia rimangono applicabili le politiche di remunerazioni approvate dall'Assemblea ordinaria della Banca e definite con il coinvolgimento del Comitato Remunerazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

d) **le Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le Operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Banca ("Interessi Significativi")**.

Si ritengono interessi significativi di altra Parte Correlata, gli interessi derivanti da rapporti di natura partecipativa ovvero patrimoniale con la società controllata o collegata della Banca controparte di una determinata operazione, qualora questi rapporti siano tali da orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte della società controllata o collegata al soddisfacimento dell'interesse di cui è portatrice la Parte Correlata.

Possono sussistere interessi significativi nei casi seguenti:

- L'esistenza di un significativo credito, nei confronti di una società controllata, in capo ad una Parte Correlata della Banca.
- La condivisione tra Banca, società controllate e/o collegate della Banca, di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, e tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, o comunque di remunerazioni variabili, dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'Operazione è svolta. La valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Banca e le società controllate.

Sulla base dei predetti criteri generali, si possono identificare ulteriori casi in cui si ravvisino interesse significativi, in considerazione dei casi in cui alla partecipazione della Parte Correlata nella Banca e/o nella controllata si affianchino altri interessi economici; tali interessi devono essere considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo.

In ogni caso, non rappresenta invece, di per sé solo, un interesse significativo la semplice detenzione di una partecipazione, nella società controllata o collegata, da parte di altre società controllate dalla Banca.

Rimane fermo il disposto dell'art. 5, comma 8, RC, ove applicabile, secondo il quale:

"Le società emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai sensi dell'articolo 154-ter del Testo unico, forniscono informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- a) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;*
- b) sulle altre eventuali singole operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, c.c., concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società;*
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento."*

A.3.4 ART. 136 TUB

Ai sensi dell'art. 13, comma 5, RC, fatto salvo quanto previsto nell'art. 5, qualora all'Operazione con Parte Correlata si applichi l'articolo 136 TUB, alla Banca non si applicano le disposizioni previste nell'articolo 7, comma 1, lett. a), b), d) e g) del RC, nonché, per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, nell'articolo 8, commi 1, lett. a), c) e d), e 2) RC.

Per la procedura si rinvia al paragrafo B.6.

A.3.5 OPERAZIONI DA REALIZZARE SULLA BASE DI ISTRUZIONI CON FINALITÀ DI STABILITÀ'

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, RC, le disposizioni del RC, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5 RC, non si applicano alle Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.

PARTE B

PROCEDURE

PER LE OPERAZIONI CON

PARTI CORRELATE

B.1 COMITATO PARTI CORRELATE

Ai fini del presente Regolamento, sono considerati Amministratori Indipendenti i Consiglieri di Amministrazione che posseggano i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF, dallo statuto sociale e quelli eventualmente stabiliti dalle normative di settore eventualmente applicabili ("**Amministratori Indipendenti**").

E' costituito il comitato per le Operazioni con Parti Correlate ("**Comitato Parti Correlate**"), composto da tre Amministratori Indipendenti e non correlati.

Al Comitato Parti Correlate sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) Esprimere il proprio parere in ordine alle procedure che disciplinano le Operazioni con Parti Correlate e le relative modifiche, ai sensi dell'art. 4, comma 3, RC.
- 2) Esprimere un motivato parere non vincolante sull'interesse della società al compimento delle Operazione di Minore Rilevanza, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a), RC.
- 3) Nell'ambito delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) e c), RC:
 - (i) essere coinvolto nella fase dell'istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione dell'istruttoria;
 - (ii) esprimere un preventivo motivato parere favorevole sull'interesse della società al compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni ai sensi dell'art.8, comma 1, lett. c) RC.
- 4) Nell'ambito delle Operazioni con Parti Correlate per cui è applicabile l'art. 136 TUB, ricevere informazioni e, qualora tali Operazioni si qualificano come Operazioni di Maggiore Rilevanza, poter partecipare all'istruttoria.


La Segreteria Societaria della Banca supporta il Comitato Parti Correlate nello svolgimento delle sue funzioni.

Il Comitato Parti Correlate è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Parti Correlate è retto dal Regolamento riportato nell'Allegato B.1, che ne disciplina il funzionamento.

B.2 FASI DELLA PROCEDURA

L'intera procedura è disciplinata in **due fasi distinte** e necessariamente successive tra di loro, nei seguenti termini:




Non potrà darsi luogo all'esecuzione dell'Operazione con Parte Correlata finché non sia stato completato interamente ed in maniera corretta il relativo iter deliberativo descritto dal Presente Regolamento.

B.3 PROCEDURA PRELIMINARE PER L'IDENTIFICAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DI UNA OPERAZIONE CON PARTE CORRELATA

Di seguito si rappresentano le fasi essenziali della procedura preliminare per l'identificazione e la qualificazione di una Operazione con Parte Correlata. Detta attività viene svolta con l'utilizzo dell'apposito applicativo software (l' "**Applicativo**") per l'identificazione delle Parti Correlate e la gestione delle relazioni e delle Operazioni con Parti Correlate ai sensi del RC e del presente Regolamento, come meglio descritto e disciplinato nella normativa interna e nei Protocolli Applicativi del presente Regolamento. Le funzioni competenti hanno accesso a tale Applicativo nonché agli ulteriori strumenti informatici a disposizione, indicati nei singoli Protocolli Applicativi, per procedere alla suddetta identificazione e qualificazione.

L'attività di qualificazione di una Operazione con Parte Correlata spetta all'Ufficio competente nonché ai referenti della Società per la singola Operazione, individuati tra i soggetti delegati e/o incaricati e/o che abbiano avuto la responsabilità della conduzione delle trattative o dell'istruttoria ("**Referente dell'Operazione**", al plurale "**Referenti dell'Operazione**"). La valutazione dei casi di esclusione è documentata per iscritto o su supporto informatico, con indicazione della motivazione in merito al tipo di esclusione e alle ragioni dell'esclusione.

Spetta esclusivamente alla funzione Affari Societari la valutazione dei casi di esclusione previsti dal paragrafo A.3.3. In tal caso, l'Ufficio competente trasmette in via preliminare alla funzione Affari Societari la documentazione afferente l'Operazione secondo il disposto del paragrafo B.4.1, nn. 2) e 3) e B.5.1, nn. 2) e 3). La valutazione dei casi di esclusione è documentata per iscritto e su supporto informatico, con indicazione della motivazione in merito al tipo di esclusione e alle ragioni dell'esclusione; la funzione Affari Societari informa al riguardo il Referente dell'Operazione.



B.4 PROCEDURA PER LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

B.4.1 FASE PRE DELIBERATIVA

1. Ciascuna funzione incaricata di effettuare un'Operazione con qualunque soggetto esterno deve, non appena individuata **la controparte o le controparti potenzialmente idonee ad iniziare una trattativa con la Banca**, verificare, con le modalità indicate dalla procedura di cui al paragrafo B.2, e secondo le procedure previste nei singoli protocolli applicativi, se l'Operazione rientri nella categoria di Operazioni di Minore Rilevanza o, piuttosto, rientri tra le Operazioni Escluse di cui al paragrafo A.3.. Per tale attività ciascuna funzione può avvalersi della consulenza della funzione Affari Societari o della Direzione Compliance.
Nel caso l'Operazione rientri tra le Operazioni di Maggiore Rilevanza, si applica il paragrafo B.5.
Nel caso la Parte Correlata potenziale controparte dell'Operazione rientri nel novero dei soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB, si applica la procedura di cui al paragrafo B.6.2.
Nel caso l'Operazione rientrasse tra le Operazioni Escluse, la funzione incaricata dell'Operazione comunicherà quest'ultima alla funzione Affari Societari secondo le modalità indicate nelle singole procedure di cui ai singoli Protocolli Applicativi.
2. **Nel caso in cui l'Operazione con Parte Correlata sia qualificabile come Operazione di Minore Rilevanza che non sia una Operazione Esclusa**, una volta terminate le trattative, e completato l'iter istruttorio ai sensi della specifica normativa interna di volta in volta vigente, e comunque con **congruo anticipo rispetto ai tempi tecnici necessari per la deliberazione e per l'esecuzione dell'Operazione**, ciascuna funzione incaricata di effettuare un'Operazione con Parti Correlate predispone un documento scritto contenente tutti gli elementi essenziali dell'Operazione (la "Proposta") che, unitamente agli eventuali documenti di supporto necessari a fornire un'esauriente comprensione della stessa, dovrà essere sottoposta al preventivo parere del Comitato Parti Correlate. La Proposta dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
 - o L'Ufficio competente della Società, nonché l'indicazione di uno o più referenti della Società, individuati tra i soggetti delegati e/o incaricati e/o che abbiano avuto la responsabilità della conduzione delle trattative o dell'istruttoria ("**Referente dell'Operazione**", al plurale "**Referenti dell'Operazione**"), con indicazione del relativo recapito telefonico, fax ed e-mail;
 - o il nominativo della Parte Correlata controparte e la sommaria descrizione del tipo di correlazione;
 - o la descrizione dell'Operazione, l'importo e le relative condizioni economiche;
 - o tempi tecnici previsti per l'esecuzione dell'Operazione;
 - o La qualificazione dell'Operazione come Operazione di Minore Rilevanza;
 - o oggettivi elementi di riscontro, qualora le condizioni dell'Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard;
3. La Proposta e gli eventuali allegati, devono essere inoltrati al Comitato Parti Correlate per il tramite della funzione Affari Societari in tempo utile per il rilascio del parere. Quest'ultima funzione riceverà la suddetta documentazione a mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: parti.correlate@venetobancaholding.it. In caso di urgenza, e/o di impossibilità ad utilizzare il mezzo elettronico, varrà la trasmissione a mezzo fax o la trasmissione del documento cartaceo.
4. La funzione Affari Societari effettuerà una preventiva verifica formale sulla completezza della Proposta sulla base dei requisiti minimi indicati al punto 2) che precede, eventualmente chiedendo integrazioni al Referente dell'Operazione. Nel caso di **Cumulo di più Operazioni si applica il Paragrafo A.2.2.(b)**,
5. Nel caso la Proposta risulti essere conforme ai requisiti minimi stabiliti al punto 2), la stessa, con gli eventuali allegati e/o integrazioni, viene trasmessa senza indugio su supporto informatico a mezzo e-mail al Presidente del Comitato Parti Correlate, all'indirizzo che quest'ultimo avrà preventivamente comunicato alla funzione Affari Societari. In caso di urgenza, e/o di impossibilità ad utilizzare il mezzo elettronico, varrà la trasmissione a mezzo fax o la trasmissione del documento cartaceo.

Nel contempo, la funzione Affari Societari provvede alla conservazione della Proposta e della relativa documentazione di supporto.

6. Il Referente dell'Operazione deve mantenere informato il Comitato Parti Correlate, aggiornando senza indugio il Presidente in ordine ad ogni sostanziale variazione intervenuta a riguardo dell'Operazione. Dal canto suo, il Comitato Parti Correlate, a mezzo del proprio Presidente, ha facoltà di richiedere informazioni o documenti e di formulare osservazioni al Referente dell'Operazione, che è tenuto a rispondere nel tempo tecnico strettamente necessario. Qualora lo reputi, il Comitato Parti Correlate può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a supporto del rilascio del parere sull'Operazione. Il Presidente del Comitato Parti Correlate e il Referente dell'Operazione possono avvalersi della funzione Affari Societari per la trasmissione delle informazioni suddette.

B.4.2 FASE DELIBERATIVA

1. Il Comitato Parti Correlate delibera sulla Proposta, esprimendo un **parere preventivo motivato non vincolante** sull'interesse della società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni in tempo utile per l'approvazione dell'Operazione.
2. Il Comitato Parti Correlate comunica il proprio parere alla funzione Affari Societari e al Referente dell'Operazione. Il parere viene comunicato per iscritto con le medesime modalità di trasmissione stabilite per la Proposta. In caso di parere negativo, il Comitato Parti Correlate deve esplicitare le ragioni per cui non condivide le motivazioni in merito all'interesse della società al compimento dell'Operazione. Il parere riporterà le considerazioni in ordine alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni economiche, nonché rappresenterà le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase pre deliberativa, evidenziando eventuali riserve relative all'esecuzione dell'Operazione in mancanza di un sistemazione delle lacune o inadeguatezze dimostrate. In tal caso il Parere potrà essere condizionato alla rimozione di tali lacune o inadeguatezze.
3. Il Referente dell'Operazione provvede a inoltrare all'Organo competente a decidere la Proposta, unitamente al parere del Comitato Parti Correlate in tempo utile per l'approvazione dell'Operazione. La documentazione afferente l'Operazione e, in caso di delibera, il verbale della delibera dell'Organo competente che decide in ordine alla Proposta deve esplicitare un'adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. In caso di parere negativo del Comitato Parti Correlate, l'Organo competente deve evidenziare per iscritto le ragioni per le quali ha ritenuto di non condividere tale parere, informando di ciò il Presidente del Comitato Parti Correlate.
4. Il Referente dell'Operazione trasmette per iscritto alla funzione Affari Societari, con le medesime modalità di trasmissione della Proposta, la deliberazione effettuata dall'Organo competente, che sarà archiviata dalla funzione Affari Societari assieme al parere del Comitato Parti Correlate e all'eventuale documentazione afferente l'Operazione effettuata. Tale documentazione rimane a disposizione del Comitato Parti Correlate. Nel caso in cui la decisione in ordine alla Proposta spetti per legge o per statuto all'Assemblea, la Proposta deve essere inoltrata, in tempo utile per la relativa deliberazione, al Consiglio di Amministrazione che, qualora decida favorevolmente, sottopone la Proposta medesima all'Assemblea (vedasi il Paragrafo B.8.1 a).

B.4.3 FASE POST-DELIBERATIVA

1. Il Comitato Parti Correlate, per il tramite della funzione Affari Societari, sottopone al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una completa informativa trimestrale sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza esaminate.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, TUF in materia di informazioni privilegiate, la funzione Affari Societari mette a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre solare dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento CONSOB 11971/99 e successive modificazioni ("**Regolamento Emittenti**"), un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato Parti Correlate, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Banca.

B.5 PROCEDURA PER LE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

B.5.1 FASE PRE DELIBERATIVA

1. Ciascuna funzione incaricata di effettuare un'Operazione con qualunque soggetto esterno deve, non appena individuata **la controparte o le controparti potenzialmente idonee ad iniziare una trattativa con la Banca**, verificare, con le modalità indicate dalla procedura di cui al paragrafo B.2, e secondo le procedure previste nei singoli protocolli applicativi, se l'Operazione rientri nella categoria di Operazioni di Maggiore Rilevanza o, piuttosto, di Operazione di Minore Rilevanza o di Operazione Esclusa.
Ciascuna funzione incaricata di effettuare un'Operazione, dovrà altresì verificare, anche utilizzando gli strumenti informatici a disposizione, indicati nei singoli protocolli applicativi, se sussista un **Cumulo di più Operazioni ai sensi del paragrafo A.2.2.(b)**.
Per tale attività ciascuna funzione può avvalersi della consulenza della funzione Affari Societari o della Direzione Compliance.
Nel caso la Parte Correlata potenziale controparte dell'Operazione rientri nel novero dei soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB, si applica la procedura di cui al paragrafo B.6.1.
2. Non appena verificato che l'Operazione potenzialmente realizzabile rientri nella definizione di **Operazione di Maggiore Rilevanza che non sia una Operazione Esclusa**, la funzione incaricata di effettuare l'Operazione informa la controparte esterna sull'iter autorizzativo da applicare, come indicato nei singoli Protocolli Applicativi, e provvede a redigere una apposita comunicazione da trasmettere alla funzione Affari Societari a mezzo di supporto elettronico ("**Comunicazione Preventiva**").

La Comunicazione contiene almeno i seguenti elementi essenziali:
 - o l'Ufficio competente e l'indicazione di uno o più referenti della Banca, individuati tra i soggetti delegati e/o incaricati e/o che abbiano la responsabilità della conduzione delle trattative o dell'istruttoria ("**Referente dell'Operazione**", al plurale "**Referenti dell'Operazione**"), unitamente al relativo riferimento telefonico, fax ed e mail.
 - o il nominativo della Parte Correlata potenziale controparte e la sommaria descrizione del tipo di correlazione;
 - o la natura dell'Operazione;
 - o il presumibile importo dell'Operazione;
 - o le eventuali proposte già formalizzate dalla Parte Correlata;
 - o gli oggettivi elementi di riscontro, qualora le condizioni dell'Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard;
 - o i tempi tecnici previsti per la eventuale conclusione delle trattative;
3. La Comunicazione Preventiva, e gli eventuali allegati, devono essere inoltrati al Comitato Parti Correlate per il tramite della funzione Affari Societari. Quest'ultima funzione riceverà la suddetta documentazione a mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: parti.correlate@venetobancaholding.it. In caso di urgenza, e/o di impossibilità ad utilizzare il mezzo elettronico, varrà la trasmissione a mezzo fax o la trasmissione del documento cartaceo.
4. La funzione Affari Societari effettuerà una preventiva verifica formale sulla completezza della Comunicazione Preventiva sulla base dei requisiti minimi indicati al punto 2) che precede, eventualmente chiedendo integrazioni al Referente dell'Operazione.
5. Nel caso la Comunicazione Preventiva risulti essere conforme ai requisiti minimi stabiliti al punto 2), la stessa, con gli eventuali allegati e/o integrazioni, viene trasmessa senza indugio su supporto informativo a mezzo e-mail al Presidente del Comitato Parti Correlate, all'indirizzo che quest'ultimo avrà preventivamente comunicato alla funzione Affari Societari. In caso di urgenza, e/o di impossibilità ad utilizzare il mezzo elettronico, varrà la trasmissione a mezzo fax o la trasmissione del documento cartaceo.

Nel contempo, la funzione Affari Societari provvede alla conservazione della Comunicazione Preventiva e della relativa documentazione di supporto.

6. Il Referente dell'Operazione deve mantenere informato il Comitato Parti Correlate, aggiornando senza indugio il Presidente in ordine ad ogni sostanziale sviluppo delle trattative con la Parte Correlata e sulle caratteristiche dell'Operazione, nel caso queste variassero rispetto ai dati forniti con la Comunicazione Preventiva.
Dal canto suo, il Comitato Parti Correlate, a mezzo del proprio Presidente, durante la fase dell'istruttoria, ha facoltà di richiedere informazioni o documenti e di formulare osservazioni al Referente dell'Operazione, che è tenuto a rispondere nel tempo tecnico strettamente necessario.
Qualora lo reputi, il Comitato Parti Correlate può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a supporto del rilascio del parere sull'Operazione.
Il Presidente del Comitato Parti Correlate e il Referente dell'Operazione possono avvalersi della funzione Affari Societari per la trasmissione delle informazioni suddette.
7. Il Comitato Parti Correlate si riunisce per valutare le caratteristiche dell'Operazione di Maggiore Rilevanza e, per il tramite del Presidente, rappresentare al Referente dell'Operazione, le lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase pre deliberativa, affinché vi possa porre rimedio.
8. Al termine delle trattative e della relativa istruttoria, il Referente dell'Operazione elabora un documento scritto contenente tutti gli elementi essenziali dell'operazione (la "**Proposta**") che dovrà essere trasmessa al Comitato Parti Correlate affinché esprima il proprio parere. La Proposta dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
 - o l'Ufficio competente della Banca nonché l'indicazione di uno o più referenti della Banca, individuati tra i soggetti delegati e/o incaricati e/o che abbiano avuto la responsabilità della conduzione delle trattative o dell'istruttoria ("**Referente dell'Operazione**", al plurale "**Referenti dell'Operazione**"), con indicazione del loro recapito telefonico, fax ed e-mail;
 - o il nominativo della Parte Correlata controparte e la sommaria descrizione del tipo di correlazione;
 - o la descrizione dell'Operazione, l'importo e le relative condizioni economiche;
 - o i tempi tecnici previsti per l'esecuzione dell'Operazione;
 - o la qualificazione dell'Operazione come Operazione di Maggiore Rilevanza;
 - o gli oggettivi elementi di riscontro, qualora le condizioni dell'Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard.
9. La Proposta è inoltrata dal Referente dell'Operazione alla funzione Affari Societari, unitamente a copia di tutta la documentazione afferente trasmessa nel corso della fase istruttoria al Comitato Parti Correlate. La trasmissione avviene con le medesime modalità della Comunicazione Preventiva.
10. La funzione Affari Societari provvede a trasmettere la Proposta completa e la documentazione afferente al Presidente del Comitato Parti Correlate, con le medesime modalità di trasmissione stabilite per la Comunicazione Preventiva, in tempo utile per il rilascio del parere del Comitato Parti Correlate.

B.5.2 FASE DELIBERATIVA

1. Il Comitato Parti Correlate delibera sulla Proposta, esprimendo un **parere preventivo motivato e vincolante** sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza formale e sostanziale delle relative condizioni.
Il parere riporterà le considerazioni in ordine alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni economiche, nonché rappresenterà le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase pre deliberativa, evidenziando eventuali riserve all'esecuzione dell'Operazione in mancanza di un sistemazione delle lacune o inadeguatezze dimostrate. In tal caso il parere potrà essere condizionato alla rimozione di tali lacune o inadeguatezze.

In caso di parere negativo, il Comitato Parti Correlate deve esplicitare le ragioni per cui non condivide le motivazioni in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

2. Il Comitato Parti Correlate comunica per iscritto il proprio parere alla funzione Affari Societari e al Referente dell'Operazione con le modalità di trasmissione stabilite per la Comunicazione Preventiva, in tempo utile per la riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione dell'Operazione.
3. Il Referente dell'Operazione provvede a inoltrare al Consiglio di Amministrazione la Proposta, unitamente al parere del Comitato Parti Correlate in tempo utile per la riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione dell'Operazione.
4. La decisione in ordine alla Proposta spetta inderogabilmente al Consiglio di Amministrazione purché sulla stessa il Comitato Parti Correlate abbia espresso il proprio parere favorevole. E' fatta salva la competenza esclusiva all'Assemblea nei casi previsti dalla legge o dallo statuto sociale. Il verbale del Consiglio di Amministrazione che decide in ordine alla proposta deve riportare una adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.
5. Nel caso in cui il Comitato Parti Correlate abbia espresso parere contrario o condizionato all'accoglimento di determinati rilievi, il Consiglio di Amministrazione può decidere, in via alternativa,
 - (a) di non procedere oltre;
 - (b) di approvare l'Operazione, a condizione che la delibera di approvazione recepisca integralmente i rilievi formulati dal Comitato Parti Correlate;
 - (c) di approvare l'operazione nonostante il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi del Comitato Parti Correlate a condizione che il compimento dell'operazione sia autorizzato dall'Assemblea dei soci secondo le modalità indicate dal successivo paragrafo B.8 (Procedura di "whitewash" in Assemblea: Paragrafo B.8.1 c).Nel caso in cui, pur in presenza di parere positivo del Comitato Parti Correlate comunque la decisione in ordine alla Proposta spetti per legge o per statuto all'Assemblea, il Consiglio, qualora decida favorevolmente, sottopone la Proposta medesima all'Assemblea (vedasi il Paragrafo B.8.1 b).
6. Il Referente dell'Operazione trasmette per iscritto alla funzione Affari Societari, con le modalità di trasmissione della Proposta, la deliberazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione, che sarà archiviata dalla funzione Affari Societari assieme al parere del Comitato Parti Correlate e all'eventuale documentazione afferente l'Operazione effettuata. Tale documentazione rimane a disposizione del Comitato Parti Correlate.

B.5.3 FASE POST-DELIBERATIVA

1. Il Referente dell'Operazione, contestualmente alla trasmissione della Proposta al Consiglio di Amministrazione, predispone una prima bozza del documento informativo relativo all'Operazione ai sensi dell'art. 5 e dell'allegato 4 del RC ("**Documento Informativo**"). In caso di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Proposta, il Referente dell'Operazione completa il Documento Informativo, che sottopone senza indugio alla funzione Affari Societari, che effettua un controllo di conformità rispetto al contenuto minimo previsto dall'Allegato 4 del RC.
2. Il Documento Informativo, definitivamente validato dal Referente dell'Operazione e dalla funzione Affari Societari, previa autorizzazione in via alternativa o del Presidente, o del Vice Presidente o dell'Amministratore Delegato, viene pubblicato a cura della funzione Affari Societari, per mezzo degli Uffici competenti, nelle modalità e nei termini previsti dal RC.
3. Fermo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del TUF, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del

Regolamento Emittenti, entro **sette giorni** dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione Assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea.

4. Il Comitato Parti Correlate, per il tramite della funzione Affari Societari, sottopone al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una completa informativa trimestrale sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza effettuate e sulle loro principali caratteristiche.

B.6 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE IN CUI E' APPLICABILE L'ART. 136 TUB

L'art. 136 TUB prevede quanto segue:

"1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con Parti Correlate.

2. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo, presso una banca o società facenti parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel comma 1 posti in essere con la società medesima o per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra società o con altra banca del gruppo. In tali casi l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalità previste dal comma 1, dagli organi della società o banca contraente e con l'assenso della capogruppo.

2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano. Il presente comma non si applica alle obbligazioni contratte tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero tra banche per le operazioni sul mercato interbancario.

3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis (4) è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro."

B.6.1 OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE IN CUI È APPLICABILE L'ART. 136 TUB

Nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza in cui è applicabile l'art. 136 TUB si procede come segue:

(i) Fase pre deliberativa.

Si applica la normativa di cui al paragrafo B.5.1. La funzione Affari Societari o il Referente dell'Operazione, a seconda della relativa competenza, in aggiunta, provvede a comunicare la proposta all'Organo Competente della Capogruppo designato a dare l'assenso ai sensi dell'art. 136, comma 2, TUB.

(ii) Fase deliberativa.

a) La Proposta viene inoltrata dal Referente dell'Operazione al Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo delibera all'unanimità e con il parere favorevole espresso da tutti i membri del Collegio Sindacale.

b) Il Sindaco eventualmente assente alla riunione consiliare viene informato circa la delibera assunta, da parte della funzione Affari Societari, che provvede all'inoltro di tutta la documentazione afferente alla stessa; il Sindaco assente dovrà quindi inoltrare il proprio parere alla funzione Affari Societari.

c) Una volta completato l'iter deliberativo, con la registrazione del parere favorevole di tutti i membri del Collegio Sindacale, la funzione Affari Societari provvede a darne comunicazione al Referente dell'Operazione.

(iii) Fase post deliberativa

a) L'Operazione potrà essere eseguita soltanto dopo il completamento dell'iter deliberativo sopra indicato.

b) Si applica la normativa di cui al paragrafo B.5.3.

c) Il Comitato Parti Correlate, per il tramite della funzione Affari Societari, sottopone al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una completa informativa trimestrale sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza effettuate ai sensi dell'art. 138 TUB e sulle loro principali caratteristiche.

B.6.2 OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE IN CUI È APPLICABILE L'ART. 136 TUB

Nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza in cui è applicabile l'art. 136 TUB si procede come segue:

- (i) Fase pre deliberativa.**
Si applica la normativa di cui al paragrafo B.4.1. La funzione Affari Societari o il Referente dell'Operazione, in aggiunta, provvede a comunicare la proposta all'Organo Competente della Capogruppo designato a dare l'assenso ai sensi dell'art. 136, comma 2, TUB.
- (ii) Fase deliberativa.**
Si applica la normativa di cui al paragrafo B.6.1 (ii).
- (iii) Fase post deliberativa**
 - a)** L'Operazione potrà essere eseguita soltanto dopo il completamento dell'iter deliberativo sopra indicato.
 - b)** Il Comitato Parti Correlate, per il tramite della funzione Affari Societari, sottopone al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una completa informativa trimestrale sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza effettuate ai sensi dell'art. 136 TUB e sulle loro principali caratteristiche.

B.6.3 ALTRE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE IN CUI È APPLICABILE L'ART. 136 TUB

Nel caso di tutte le altre Operazioni con Parti Correlate rientranti nei casi di esclusione richiamati al paragrafo A.3, in cui è applicabile l'art. 136 si procede come segue:

- (i) Fase pre deliberativa.**
Si procede secondo il normale iter istruttorio previsto dalla normativa interna.
- (ii) Fase deliberativa.**
Si applica la normativa di cui al paragrafo B.6.1 (ii).
- (iii) Fase post deliberativa**
 - a)** L'Operazione potrà essere eseguita soltanto dopo il completamento dell'iter deliberativo sopra indicato.
 - b)** Il Comitato Parti Correlate, per il tramite della funzione Affari Societari, sottopone al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una informativa sintetica trimestrale sull'esecuzione delle Operazioni Escluse, deliberate ai sensi dell'art. 136 TUB.

B.7 DELIBERE QUADRO

1. Il Consiglio di Amministrazione, con specifica delibera assunta previo parere favorevole del Collegio Sindacale e del Comitato Parti Correlate, può prevedere che categorie di Operazioni omogenee e sufficientemente determinate, e per un prevedibile ammontare massimo, siano compiute per determinate categorie di Parti Correlate sulla base di delibere-quadro.
2. Le delibere quadro sono assunte, a seconda dell'ammontare dell'Operazione, previo espletamento delle procedure riguardanti Operazioni di Maggiore Rilevanza (paragrafo B.5) e Operazioni di Minore Rilevanza (B.4). La proposta può partire dal Responsabile della Direzione Centrale dell'Area interessata, che assumerà altresì il ruolo di Referente dell'Operazione ai sensi dei paragrafi B.4 e B. 5.
3. Le singole Operazioni compiute a valere su tali delibere-quadro non sono assoggettate alle regole previste nei precedenti paragrafi B.4, B.5, A.2.2 (b) e articoli 7 e 8 RC.
4. Le delibere quadro non possono avere efficacia superiore ad un anno, e riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle Operazioni a cui fanno riferimento, e, in particolare il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
5. Sull'attuazione delle delibere-quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione, a cura del Referente dell'Operazione, che elaborerà una relazione apposita.
6. Ove un'Operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale Operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna Operazione con Parti Correlate.
7. L'Applicativo e i singoli Protocolli in esecuzione del Regolamento prevedono le modalità per individuare le operazioni in attuazione di delibere-quadro, che non devono essere assoggettate alla procedura per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e a quella per le Operazioni di Minore Rilevanza, nonché il limite costituito dal plafond stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione.

B.8 DELIBERE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA E DELIBERE D'URGENZA

B.8.1 DELIBERE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

B.8.1 a) Operazioni di Minore Rilevanza di competenza dell'Assemblea.

Nel caso in cui un'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza dell'Assemblea, o debba essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applica il paragrafo B.4.

In tale procedura, l'Organo competente a deliberare la Proposta deve intendersi il Consiglio di Amministrazione, competente a deliberare la proposta da sottoporre all'Assemblea, secondo l'iter ordinario, previsto dalla legge, lo statuto e il Regolamento Assembleare.

B.8.1 b) Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea.

Nel caso in cui un'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'Assemblea, o debba essere da questa autorizzata, nella fase delle trattative, istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applica il paragrafo B.5.

In tale procedura, l'Organo competente a deliberare la Proposta deve intendersi il Consiglio di Amministrazione, competente a deliberare la proposta da sottoporre all'Assemblea, secondo l'iter ordinario, previsto dalla legge, lo statuto e il Regolamento Assembleare.

B.8.1 c) Procedura c.d. di "whitewash" in Assemblea

1. Qualora, in relazione a un'Operazione di Maggiore Rilevanza, che sia di competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea, e il Comitato Parti Correlate si sia espresso con un proprio parere contrario, oppure il Consiglio di Amministrazione non abbia accolto i rilievi formulati dal Comitato, il Consiglio di Amministrazione valuta, una volta espletate le procedure di cui al paragrafo B.5 e, se applicabile, il paragrafo B.8.1 b), se sottoporre la decisione all'Assemblea.
L'Operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione, a condizione però che i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale con diritto di voto indicata dallo statuto sociale, che comunque non sarà superiore al 10%.
2. Ai sensi dell'art 11, comma 4, RC, qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo pubblicato ai sensi dell'articolo 5 RC, la Banca, entro il ventunesimo giorno prima dell'Assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, una nuova versione del Documento debitamente aggiornato. La Banca può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.
3. Ove espressamente consentito dallo statuto, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale², fermo quanto previsto dall'articolo 5, RC ove applicabile, le Operazioni con Parti Correlate possono essere concluse in deroga a quanto disposto dai commi precedenti, a condizione che

² Come espressamente puntualizzato nella Comunicazione, "...con l'espressione "crisi aziendali" s'intende fare riferimento non solo alle situazioni di acclarata crisi ma anche a situazioni di tensione finanziaria. In particolare, s'intende fare riferimento non solo ai casi di perdite rilevanti ai sensi degli articoli 2446 e 2447 c.c., alle situazioni in cui la società sia soggetta a procedure concorsuali ovvero, ancora, alle situazioni in cui sussistano incertezze sulla continuità aziendale espresse dalla società o dal suo revisore, ma anche a situazioni di sofferenza finanziaria destinate prevedibilmente a sfociare in tempi brevi in una diminuzione del capitale rilevante ai sensi dei ricordati articoli 2446 e 2447 ovvero di rapido deterioramento dei coefficienti patrimoniali di vigilanza in condizioni di particolare tensione sui mercati finanziari."

all'Assemblea chiamata a deliberare si applichino le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6, lettere c) e d) del RC, e pertanto:

- (i) Il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza.
- (ii) La relazione e le valutazioni di cui alla lettera ii) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento Informativo di cui all'articolo 5, comma 1;

4. Se le valutazioni del Collegio Sindacale ai sensi del suddetto punto (i) sono negative, l'Assemblea delibera con le modalità di cui al precedente punto 1). In caso contrario, entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea le società mettano a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

B.8.2 DELIBERE D'URGENZA

Nei casi in cui l'Operazione con Parte Correlata non sia di competenza dell'Assemblea e non debba essere da questa autorizzata, e a condizione che lo statuto sociale lo consenta espressamente, in caso di urgenza, fermo quanto previsto dall'articolo 5 RC, ove applicabile, le Operazioni con Parti Correlate possono essere concluse in deroga a quanto disposto per le Operazioni di Minore Rilevanza e per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dai paragrafi B.4 e B.5. Ciò può avvenire esclusivamente qualora siano rispettate le seguenti condizioni.

- a) Qualora l'Operazione da compiere ricada nelle competenze di un Amministratore Delegato o del Comitato Esecutivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'Operazione.
- b) Tali Operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile.
- c) Il Consiglio di Amministrazione che convoca l'Assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza.
- d) La relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1, RC.
- e) Entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea le società mettano a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

B.9 ITER DELIBERATIVI DELLE SOCIETÀ' CONTROLLATE

Ciascuna società controllata dalla Banca, nel caso in cui intenda perfezionare Operazioni con una **Parte Correlata della Controllante**, è tenuta all'applicazione del presente Regolamento.

Si distinguono i seguenti casi.

- Operazioni con Parti Correlate effettuate dalla Banca per il tramite di società controllata italiana o estera;
- Operazioni con Parti Correlate effettuate in autonomia dalla società controllata italiana o estera.

B.9.1 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE EFFETTUATE DALLA BANCA PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATA ITALIANA O ESTERA.

Si intendono Operazioni con Parti Correlate effettuate dalla Banca per il tramite di società controllata Italiana o estera tutte quelle Operazioni effettuate dalle controllate della Banca, italiane o estere, con una Parte Correlata della Banca, **nel caso in cui la Banca, sulla base della normativa interna vigente, o sulla base di disposizioni di legge o statutarie, debba esaminare o approvare tali Operazioni**, prescindere da qualunque sia l'Organo o la funzione della Capogruppo chiamati ad esprimersi a riguardo.

In tale caso, ciascuna società controllata deve:

1. Identificare se l'Operazione che intende concludere verrà fatta con una Parte Correlata della Capogruppo, mediante interrogazione dell' Applicativo per l'identificazione e la gestione delle Parti Correlate, nonché utilizzando gli ulteriori strumenti informatici a disposizione, o mediante altre modalità indicate nei singoli Protocolli Applicativi.
2. Verificare preventivamente se l'Operazione rientra tra le Operazioni Escluse ai sensi del paragrafo A.3, ovvero se rientra tra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o tra le Operazioni di Minore Rilevanza.
3. Qualora l'Operazione con Parte Correlata rientri tra la definizione di Operazioni **Escluse**, e la società utilizzi le medesime procedure informatiche interne della Capogruppo, non è necessaria alcuna segnalazione, in quanto automaticamente importate nell'apposito Archivio informatico Parti Correlate in gestione presso la Funzione Affari Societari.
4. Qualora rientri tra la definizione di Operazioni **Escluse**, e la società non utilizzi le medesime procedure informatiche interne della Capogruppo, dovrà inoltrare, settimanalmente, alla Funzione Affari Societari della Capogruppo, la lista delle Operazioni che dovranno essere importate nell'Applicativo, identificate con:
 - o L'Ufficio competente della Società controllata , nonché l'indicazione di uno o più referenti della Società controllata , individuati tra i soggetti delegati e/o incaricati e/o che abbiano avuto la responsabilità della conduzione delle trattative o dell'istruttoria ("**Referente dell'Operazione**", al plurale "**Referenti dell'Operazione**"), con indicazione del relativo recapito telefonico, fax ed e-mail;
 - o il nominativo della Parte Correlata controparte e la sommaria descrizione del tipo di correlazione;
 - o la descrizione dell'Operazione, l'importo e le relative condizioni economiche;
 - o tempi tecnici previsti per l'esecuzione dell'Operazione;
 - o oggettivi elementi di riscontro, qualora le condizioni dell'Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard;
5. Qualora l'Operazione con Parte Correlata rientri nel caso di **Operazione di Minore Rilevanza**, l'Ufficio o funzione competente della Capogruppo avvia la procedura deliberativa previsto dal **paragrafo B.4**, in modo che il parere preventivo o l'approvazione possa essere deliberata dall'Organo Competente solo ad avvenuto espletamento della procedura suddetta..

6. Qualora l'Operazione con Parte Correlata rientri nel caso di **Operazione di Maggiore Rilevanza**, l'Ufficio o funzione competente della Capogruppo avvia la procedura deliberativa previsto dal **paragrafo B.5**, in modo che il parere preventivo o l'approvazione possa essere deliberata dall'Organo Competente solo ad avvenuto espletamento della procedura suddetta; il Documento Informativo ai sensi dell'art. 5, comma 2, RC, dovrà essere pubblicato entro sette giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'Organo competente della Capogruppo.
7. Qualora l'Operazione con Parte Correlata rientri nel caso in cui è applicabile l'**art. 136 TUB**, dovrà essere applicato l'iter deliberativo previsto dal **paragrafo B.6**.
8. A procedura espletata dalla Capogruppo, la funzione Affari Societari informa la controllata sull'espletamento dell'iter e sulla deliberazione assunta.

B.9.2 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE EFFETTUATE IN AUTONOMIA DALLA SOCIETÀ CONTROLLATA ITALIANA O ESTERA.

Salvi i casi di cui al precedente paragrafo B.9.1, le Operazioni con Parti Correlate della Banca effettuate in autonomia dalla società controllata italiana o estera sono disciplinate, ai soli fini del calcolo del Cumulo di più Operazioni ai sensi del paragrafo A.2.2 (b) e degli obblighi di informativa di cui all'art. 5 RC, dalla seguente procedura.

Ciascuna società, sarà chiamata a:

1. Identificare se l'Operazione che intende concludere verrà fatta con una Parte Correlata della Capogruppo, mediante interrogazione dell' Applicativo per l'identificazione e la gestione delle Parti Correlate, nonché utilizzando gli ulteriori strumenti informatici a disposizione, o mediante altre modalità indicate nei singoli Protocolli Applicativi..
2. Verificare preventivamente se l'Operazione rientra tra le Operazioni Escluse o se rientra tra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o le Operazioni di Minore Rilevanza.
3. Qualora rientri tra la definizione di **Operazioni Escluse** e la società utilizzi le medesime procedure informatiche interne della Capogruppo, non è necessaria alcuna segnalazione, in quanto automaticamente importate nell'apposito Archivio informatico Parti Correlate in gestione presso la Funzione Affari Societari..
4. Qualora rientri tra la definizione di **Operazioni Escluse** e la società non utilizzi le medesime procedure informatiche interne della Capogruppo, dovrà inoltrare, settimanalmente, alla Funzione Affari Societari della Capogruppo, la lista delle Operazioni che dovranno essere importate nell'Applicativo, identificate con:
 - o L'Ufficio competente della Società controllata , nonché l'indicazione di uno o più referenti della Società controllata , individuati tra i soggetti delegati e/o incaricati e/o che abbiano avuto la responsabilità della conduzione delle trattative o dell'istruttoria ("**Referente dell'Operazione**", al plurale "**Referenti dell'Operazione**"), con indicazione del relativo recapito telefonico, fax ed e-mail;
 - o il nominativo della Parte Correlata controparte e la sommaria descrizione del tipo di correlazione;
 - o la descrizione dell'Operazione, l'importo e le relative condizioni economiche;
 - o tempi tecnici previsti per l'esecuzione dell'Operazione;
 - o oggettivi elementi di riscontro, indicanti in ogni caso le ragioni dell'Esclusione e il caso in cui le condizioni dell'Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard.
5. Qualora l'Operazione rientri nel caso di **Operazioni di Minore Rilevanza**, o di **Operazioni di Maggiore Rilevanza**, la società dovrà inoltrare, entro tre giorni dalla decisione, alla Funzione Affari Societari della Capogruppo, la lista delle Operazioni che dovranno essere importate nell'Applicativo, identificate con:

- L'Ufficio competente della Società controllata , nonché l'indicazione di uno o più referenti della Società controllata , individuati tra i soggetti delegati e/o incaricati e/o che abbiano avuto la responsabilità della conduzione delle trattative o dell'istruttoria ("**Referente dell'Operazione**", al plurale "**Referenti dell'Operazione**"), con indicazione del relativo recapito telefonico, fax ed e-mail;
 - il nominativo della Parte Correlata controparte e la sommaria descrizione del tipo di correlazione;
 - la descrizione dell'Operazione, l'importo e le relative condizioni economiche;
 - tempi tecnici previsti per l'esecuzione dell'Operazione;
 - oggettivi elementi di riscontro per la qualifica dell'Operazione quale Operazione di Minore Rilevanza o Operazione di Maggiore Rilevanza, evidenziando qualora le condizioni dell'Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard;
6. Qualora rientri tra la definizione di Operazioni ai cui è applicabile **l'art. 136 TUB**, dovrà sottoporre l'Operazione all'attenzione della Capogruppo, chiamata ad esprimere il proprio parere preventivo sull'Operazione, secondo le specifiche modalità previste dai regolamenti interni.

Rimane fermo che le società del gruppo che rientrano per definizione nella categoria degli emittenti titoli diffusi tra il pubblico o delle società quotate sono tenute, da RC, ad applicare, ciascuna, il proprio Regolamento per le Operazioni con Parti Correlate.

ALLEGATO B.1

REGOLAMENTO DEL COMITATO PARTI CORRELATE

Art. 1 - Costituzione

- 1.1 Ai fini del presente Regolamento possono essere membri del Comitato Parti Correlate (il “**Comitato**”) i membri del Consiglio di Amministrazione che posseggano i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, TUF, dallo statuto sociale e quelli eventualmente stabiliti dalle normative di settore eventualmente applicabili.
- 1.2 Il Comitato è composto da un numero di tre Consiglieri di Amministrazione in carica nella Società, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri aventi i requisiti di indipendenza di cui al precedente comma 1.1.
- 1.3 Nel caso vi siano più di tre Amministratori aventi i suddetti requisiti di indipendenza, il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più quali membri supplenti del Comitato, che subentrano ai membri effettivi in caso di cessazione per qualsiasi causa di uno di loro, o nel caso di sostituzione di uno o più membri effettivi nel caso di cui all’art. 8.2 del presente Regolamento. La sostituzione del membro effettivo del Comitato con il Supplente avviene in ordine di età, a partire dal più anziano.
- 1.4 Il potere di nominare e revocare i componenti del Comitato è di competenza esclusiva ed inderogabile del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 dello statuto sociale.
- 1.5 Il Consiglio determina il compenso da corrispondere a ciascun membro del Comitato.

Art. 2 - Competenza

- 2.1 Il Comitato:
 1. esprime, il proprio parere sulle procedure che disciplinano le Operazioni con Parti Correlate e le relative modifiche, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento CONSOB n. 17221 del 12.3.2010 sulle Operazioni con Parti Correlate e successive modificazioni (“**RC**”).
 2. esprime un motivato parere non vincolante sull’interesse della società al compimento delle Operazione di Minore Rilevanza, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a), RC.
 3. nell’ambito delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) e c), RC
 - (i) è coinvolto nella fase dell’istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione dell’istruttoria;
 - (ii) esprime un preventivo motivato parere favorevole sull’interesse della società al compimento dell’Operazione di Maggiore Rilevanza, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
 4. nell’ambito delle Operazioni con Parti Correlate per cui è applicabile l’art. 136 TUB, riceve informazioni e, per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, partecipa all’istruttoria.
- 2.2 Il Comitato svolge la sua attività nel rispetto del Regolamento per le Operazioni con Parti Correlate, di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 3 - Durata dell’incarico e decadenza

- 3.1. Ciascun membro del Comitato dura in carica fino a scadenza dalla carica di Consigliere di Amministrazione della Società.
- 3.2 Nel caso in cui un membro del Comitato cessi anticipatamente dalla carica di Consigliere di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a nominare un suo sostituto.
- 3.3 Nel caso venissero meno in capo ad un membro del Comitato i requisiti di indipendenza prescritti dal presente Regolamento all’art. 1.1, il Consiglio di Amministrazione, previa verifica in ordine alla perdita di tali requisiti, provvede a nominare un sostituto.
- 3.4 Al di fuori dei casi di decadenza per il venir meno dei requisiti richiesti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare in qualsiasi momento la revoca dei membri del Comitato esclusivamente per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto ai loro doveri professionali, previa acquisizione del parere

favorevole vincolante del Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione, successivamente alla revoca, provvede senza indugio alla nomina del sostituto.

Art. 4 – Presidente del Comitato

- 4.1 Il Comitato elegge tra i suoi membri il Presidente, che ha il compito di:
- i) coordinare i lavori del Comitato, convocarlo e stabilire gli argomenti all'ordine del giorno;
 - ii) tenere i contatti con le funzioni della Banca coinvolte nella procedura ad oggetto le Operazioni con Parti Correlate;
 - iii) partecipare nella fase dell'istruttoria riguardanti le Operazioni di Maggiore Rilevanza;
 - iv) ricevere il flusso informativo completo e tempestivo garantito dalle Procedure in vigore;
 - v) chiedere in ogni momento informazioni in ordine ad Operazioni con Parti Correlate.
- 4.2 Il Comitato nomina tra i suoi membri un Vice Presidente, che ha il compito di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 5 – Riunioni del Comitato

- 5.1 Il Comitato si riunisce ogni qualvolta necessario.
- 5.2 Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente, in via alternativa mediante lettera, fax, posta elettronica o anche soltanto per via telefonica. In caso di assenza o impedimento del Presidente, per ragioni di necessità e urgenza le riunioni possono essere convocate con il medesimo mezzo dal Vice Presidente
- 5.3 Il Comitato si intende validamente costituito ed idoneo a deliberare qualora siano presenti due componenti il Comitato.
- 5.4 Le riunioni sono presiedute dal Presidente, che provvede altresì ad illustrare le singole pratiche in esame; in caso di assenza o impedimento del Presidente, questo è sostituito dal Vice Presidente. Alle riunioni del Comitato possono partecipare uno o più dipendenti della Banca allo scopo di illustrare le prospettate Operazioni con Parti Correlate, o le proposte di modifica delle Procedure disciplinanti le Operazioni con Parti Correlate .
- 5.4 Le riunioni possono essere effettuate anche in teleconferenza o videoconferenza o con analoghi mezzi tecnici, purché sia possibile identificare con certezza i partecipanti alla riunione e questi possano intervenire alla riunione e visionare, ricevere o trasmettere documenti. In questo caso le riunioni devono intendersi svolte nel luogo ove sarà presente il Presidente della riunione.
- 5.5 Le deliberazioni del Comitato sono valide quando sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Comitato.
- 5.6 Delle decisioni assunte il Presidente redige un verbale sottoscritto dai membri del Comitato partecipanti alla riunione.

Art. 6 – Decisioni del Comitato a mezzo di consultazione scritta

- 6.1 In via alternativa a quanto disposto dal precedente articolo, il Comitato può deliberare altresì mediante consultazione scritta.
- 6.2 In tal caso, il Presidente provvede a trasmettere o comunque a mettere a disposizione a ciascuno degli altri componenti il Comitato la documentazione completa relativa ai singoli argomenti, anche in forma elettronica. Tale documentazione deve essere accompagnata dal parere del Presidente.
- 6.3 Ciascun componente del Comitato, esaminata la documentazione suddetta ed assunta la propria decisione in merito, provvederà senza indugio a ritrasmetterla o comunque metterla a disposizione del Presidente con l'indicazione del parere manifestato.
- 6.4 Le deliberazioni del Comitato sono valide quando sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Comitato.
- 6.5 Delle deliberazioni adottate ai sensi del presente articolo viene redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i componenti del Comitato alla prima occasione utile.

Art. 7 – Segreteria del Comitato. Altri ausili del Comitato

- 7.1 E' istituita presso la funzione Affari Societari della Società la Segreteria del Comitato.

- 7.2 La Segreteria del Comitato cura la tenuta e la conservazione dei verbali del Comitato, e della documentazione relativa alle pratiche esaminate e, più in generale, assiste il Presidente ed il Comitato nella sua attività.
- 7.3 La Segreteria del Comitato ha inoltre il compito di:
- i) ricevere tutti i flussi informativi e le proposte provenienti dalle funzioni deputate della Società, e di comunicarli ordinatamente al Presidente;
 - ii) comunicare tempestivamente agli organi competenti le decisioni e i pareri assunti dal Comitato.
- 7.4 Il Comitato ha altresì facoltà di farsi assistere da altre funzioni della Società, a semplice richiesta.
- 7.5 Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato ha diritto di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti. Il Consiglio di Amministrazione fissa annualmente un budget di spesa con delibera assunta col previo parere favorevole del Collegio Sindacale. Ogni deroga a tale budget deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta col previo parere favorevole del Collegio Sindacale.

Art. 8 – Presenza di Amministratori Correlati

- 8.1 Qualora, in un caso particolare, dovesse risultare che uno o più membri del Comitato risultino essere correlati rispetto ad una determinata Operazione, cioè che siano la controparte dell'Operazione medesima, o una delle Parti Correlate di questa, questi dovranno astenersi da ogni decisione e da ogni attività anche in fase istruttoria.
- 8.2 Nel caso in cui vi siano membri supplenti del Comitato, questi, se non correlati, sostituiscono i membri effettivi del Comitato correlati per la specifica Operazione, in modo che venga ripristinato il numero di tre componenti del Comitato che siano Indipendenti e non correlati.
- 8.3 In mancanza di membri supplenti, o non potendo comunque ripristinare il numero di tre componenti del Comitato che siano Indipendenti e non correlati, il parere sulla singola Operazione verrà assunto all'unanimità degli Amministratori non Correlati, membri del Comitato e col parere favorevole del Collegio Sindacale, che nel frattempo sarà adeguatamente informato con le stesse modalità con cui si informa il Comitato.
- 8.4 Nel caso in cui il Collegio Sindacale sia chiamato a pronunciarsi ai sensi del comma 8.3 precedente, i componenti di tale organo dovranno, ove abbiano interesse, per conto proprio o di terzi nell'Operazione, darne notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.
- 8.5 Nel caso in cui tutti i membri del Comitato siano correlati e non vi siano membri supplenti, il parere sarà assunto dal Collegio Sindacale, che si dovrà pronunciare previo parere non vincolato di un esperto indipendente individuato tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui siano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
- 8.6 Nel caso in cui tutti i membri del Collegio Sindacale siano correlati, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un esperto indipendente che sostituisca il Collegio Sindacale, e che sia individuato tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui siano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.